



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE III

Prot. Nr. 108166

Rif. Prot. Entrata Nr. 0106002

Allegati: 1 elenco + 1 relazione in CD ROM

Seguito a Nota del: 14 febbraio 2008, prot. n. 0019543

Roma, **22 SET. 2008**

Al Sig. PRESIDENTE
del Comitato Centrale della
Associazione Italiana della
Croce Rossa
Via Toscana, n. 12
00187 ROMA

Alla PROCURA REGIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI
presso la Sezione Giurisdizionale
del Lazio
Via A. Baiamonti, n. 25
00195 ROMA

Al MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale
Della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Ufficio V
Via G. Ribotta, n. 5
00144 ROMA

e, p.c.:

Alla PROCURA GENERALE
DELLA CORTE DEI CONTI
Via A. Baiamonti, n. 25
00195 ROMA
(relazione trasmessa via e-mail)

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile presso il Comitato Centrale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa di Roma.
(Posizione S.I. 7549, da citare nella risposta)

Si trasmette, allegata alla presente, una copia della relazione sulla verifica amministrativo – contabile eseguita da un Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso l'Ente indicato in oggetto.

Dagli accertamenti effettuati sono emerse le irregolarità e disfunzioni sintetizzate nell'unito elenco, in ordine alle quali dovranno essere assunte le iniziative idonee a conseguire la completa risoluzione, fermo restando che l'Ente verificato potrà fornire, nel frattempo, le proprie giustificazioni o controdeduzioni ai rilievi ispettivi per le opportune valutazioni anche da parte dell'Amministrazione vigilante in indirizzo.

All'attenzione della Procura Regionale in indirizzo – dalla quale tornerà gradito un cenno di ricezione della presente – si segnalano, in conformità al disposto di cui all'art. 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, i rilievi indicati ai nn. 13, 24, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51 e 52 del citato elenco.

Copia dell'allegata relazione ispettiva, con l'annesso elenco di sintesi delle irregolarità e disfunzioni emerse dalla verifica in oggetto, viene anche trasmessa, per posta elettronica, alla Procura Generale della Corte dei Conti, per opportuna conoscenza.

Si resta in attesa di cortese riscontro.



Il Ragioniere Generale dello Stato



ELENCO DELLE PRINCIPALI CARENZE ED IRREGOLARITA' EMERSE DALLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE EFFETTUATA PRESSO IL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI ROMA – CORPO MILITARE - CONDOTTA DAL 20 FEBBRAIO AL 16 GIUGNO 2008

- 1) Mancato chiarimento, nel regolamento di riorganizzazione dell'Ente, della collocazione del Corpo militare. (pag. 6)
- 2) Necessità che la gestione amministrativa del Corpo militare della CRI, in ossequio ai principi fissati dal D.Lgs. 165/2001, venga ricondotta sotto la diretta e completa competenza e responsabilità del Direttore Generale dell'Ente. (pagg. 7-11)
- 3) Inadeguata utilizzazione dell'hardware a disposizione presso l'Ispettorato nazionale del Corpo militare della CRI. (pagg. 11-12).
- 4) Opportunità che gli organi di indirizzo politico dell'Ente assumano iniziative idonee a verificare l'attualità e l'adeguatezza della componente militare con i principi ispiratori della Croce rossa internazionale ovvero per risolvere definitivamente, in via legislativa, l'anomala situazione del Corpo militare della CRI, il cui personale è pagato da un Ente pubblico non economico, con fondi prelevati interamente dai contributi dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute, la cui organizzazione viene tuttavia definita dal Ministero della difesa. (pagg. 12, 13)
- 5) Mancato rispetto del principio di distinzione tra compiti di indirizzo e poteri di gestione nell'affidamento degli incarichi ai consiglieri militari del Presidente. (pag. 15)
- 6) Irregolarità e criticità riguardanti l'Ufficio dell'Ispettore Nazionale, (pagg. 16 - 20):
 - a) mancata conclusione del procedimento di nomina dell'Ispettore nazionale del Corpo militare in corso da 7 anni;
 - b) necessità di una modifica del procedimento di nomina;
 - c) mancato adeguamento al Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, da parte del Presidente della CRI, nell'individuazione del nominativo da indicare per la nomina ad Ispettore nazionale del Corpo militare;
 - d) opportunità di introdurre, anche per il Corpo militare, la previsione che per la nomina ad Ispettore Nazionale, da sottoporre al Presidente della Repubblica e al Ministro della difesa, il Presidente Nazionale designi una terna di nomi.
- 7) Irregolarità e criticità in materia di Rendicontazione, (pagg. 22 – 30):
 - a) mancata rendicontazione al Ministero della difesa dell'impiego del contributo ordinario annuale erogato dallo stesso Ministero negli ultimi 4 anni;

- b) mancata finalizzazione del 60% dei contributi ordinari annuali riscossi negli ultimi 4 anni;
 - c) mancata rappresentazione in bilancio di circa € 8,5 milioni di Euro; necessità che la CRI rendiconti in maniera puntuale tutte le somme spese a valere sul contributo ordinario degli ultimi cinque anni;
 - d) necessità che la CRI chiarisca il fondamento e l'attualità dei residui passivi iscritti in bilancio a valere sul contributo ordinario del Ministero della difesa;
 - e) necessità che la CRI restituisca al Ministero della difesa le somme non impegnate (pari ad € 20.942.556,00);
 - f) necessità che il Ministero della difesa accerti in via definitiva quanta parte delle spese sostenute per le Infermiere Volontarie negli ultimi anni possono essere ricondotte alla missione istituzionale delle stesse quale Corpo ausiliario delle FF.AA.;
 - g) necessità che il Ministero della difesa, stante l'evidente incapacità di spesa dell'ente, cessi di erogare a piè di lista il contributo ordinario.
- 8) Opportunità che siano introdotte integrazioni al DPR 286/2000 al fine di subordinare l'erogazione dei fondi da parte del Ministero della Difesa alla previa dimostrazione, da parte della CRI, del corretto e congruo uso delle risorse anche attraverso la predisposizione di un apposito rendiconto integrativo delle ordinarie scritture di bilancio previste dal DPR 97/2003. (pag. 30)
- 9) Irregolare riconoscimento al personale di assistenza di gradi non previsti dalla legge; necessità di annullare le Ordinanze Commissariali nn. 213/2005 e 1385/2005 e di ripristinare i gradi del personale di assistenza previsti dal R.D. 484/1936. (pagg. 31-33)
- 10) Illegittima presenza di personale militare in servizio continuativo in assenza di una norma che lo consenta; necessità che la pianta organica sia adottata con atto legislativo. Invalidità dell'ordinanza commissariale n. 83 del 21.2. 2005 di costituzione del relativo ruolo. (pagg. 34-38)
- 11) Illegittimo riconoscimento, ai Caporali o Caporalmaggiore che hanno ricoperto il grado nelle FF.AA., dello stesso grado nella CRI; necessità di annullare l'ordinanza commissariale 815/04. (pagg. 41-42)
- 12) Illegittime nomine al grado superiore di militari già arruolati nella CRI. (pagg.42-43)
- 13) Irregolare riconoscimento, con decorrenza retroattiva, del grado in precedenza rivestito nelle FF.AA., ad alcuni militari (attualmente ufficiali) arruolati nella CRI come personale di assistenza e che avevano già prestato la loro attività nella CRI con i relativi gradi; necessità di procedere alla rettifica dei decreti di nomina e di promozione di tale personale. (pagg. 43-47)

- 14) Necessità che l'Ispettorato nazionale del Corpo militare tenga e curi l'aggiornamento del Ruolo generale degli iscritti al Corpo militare. (pagg. 50-51)
- 15) Ritardi nell'adozione dei Decreti interministeriali per il ruolo normale mobile e speciale ed opportunità che, nella determinazione del numero di personale arruolabile nel Corpo militare della CRI, i Ministeri competenti tengano conto della riorganizzazione delle FF.AA., degli esiti del monitoraggio condotto nel 2004 presso tutti gli iscritti al Corpo e del fatto che gli oneri sono a completo carico dei contributi da loro erogati e non di risorse proprie dell'ente. (pagg. 54-56)
- 16) Necessità che l'Ente avvii una puntuale ricognizione dell'attualità degli arruolamenti nel personale di assistenza, anche attraverso l'invio di apposite missioni ispettive dell'Ufficio personale presso i Centri di mobilitazione. (pagg. 56-57)
- 17) Necessità che il Presidente nazionale della CRI stabilisca il termine entro il quale la mancata rafferma comporta la cancellazione automatica dai ruoli; è altresì necessario che il provvedimento di cancellazione dai ruoli, che deve contenere la motivazione della cancellazione, sia comunicato con raccomandata a/r. (pagg. 56-58)
- 18) Inesistenza giuridica della categoria di "personale in servizio continuativo" per la mancata autorizzazione legislativa dei provvedimenti con cui lo stesso è stato di fatto "stabilizzato". Il solo personale immesso in servizio in forza della legge 730/1986 ha un rapporto di impiego con l'Ente, il restante personale ha solamente un rapporto di servizio. (pagg. 62-67)
- 19) Necessità che l'autorizzazione presidenziale a richiamare personale militare in servizio preveda la durata del richiamo stesso a tempo determinato. (pagg. 40 e 68)
- 20) Necessità che l'autorizzazione presidenziale, a richiamare personale militare in servizio temporaneo, sia adottata a seguito di un atto di indirizzo del Consiglio direttivo della CRI che indichi anche i criteri cui i Centri di mobilitazione devono attenersi per l'individuazione dei militari da richiamare; necessità che i richiami stessi siano effettuati solo per effettive ed inderogabili esigenze non diversamente soddisfacibili con personale in servizio. (pag. 68-69)
- 21) Necessità di apporre un termine ai richiami operati sulla scorta delle OO.PP. 506/07 e 507/07, tra l'altro inefficaci per mancata approvazione da parte del Consiglio Direttivo; necessità che l'autorizzazione dei richiami, trattandosi di atto di gestione, sia rilasciata dal Direttore Generale dell'Ente. (pagg. 72-73)
- 22) Irregolare richiamo di personale in congedo senza assegni; necessità di interrompere tale prassi. (pagg. 74-77)
- 23) Irregolare utilizzo della dichiarazione di "*non preso in esame*", utilizzabile solo per errore di fatto, in ordine all'esistenza dei requisiti di scrutinabilità. (pagg. 82-83)

- 24) Illegittimità di alcune delle promozioni per riconoscimento di lauree non previste dal R.D. 484/1936; necessità di annullare in autotutela le promozioni e recuperare le somme indebitamente corrisposte. (pagg. 84-86)
- 25) Irregolari promozioni di ufficiali avvenute sulla base di ordinanze presidenziali o commissariali, in alcuni casi intervenute dopo molti anni, sostitutive dei rapporti informativi; necessità che l'Ente avvii un monitoraggio periodico dello stato di redazione dei rapporti informativi. (pagg. 86-88)
- 26) Mancata adozione, da parte del Presidente nazionale, di apposite direttive riguardo la valutazione dei titoli che tengano conto delle conclusioni giurisprudenziali nonché dei puntuali criteri dettati dagli artt. 24 e 67 del DPR 3 maggio 1957 n. 686. (pagg. 89-91)
- 27) Opportunità di richiedere un intervento del Consiglio di Stato, in via consultiva, sulla necessità o meno che, ai fini dell'avanzamento, gli ufficiali abbiano prestato servizio presso gli uffici della CRI. (pagg. 92-94)
- 28) Illegittimità delle promozioni operate in base al possesso del titolo dei 5/6 per tutto il personale direttivo in servizio continuativo, fatta eccezione per quello immesso in servizio in forza della legge 730/1936; necessità di annullare tali promozioni e di recuperare le somme indebitamente corrisposte. (pagg. 94-100)
- 29) Illegittimo riconoscimento, oltre al periodo di servizio effettivo come ufficiale, anche dei periodi di congedo e di servizio prestato come personale di assistenza nella CRI, nel calcolo dell'anzianità da utilizzare per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 3-bis, della legge 231/1990; necessità di annullare le promozioni effettuate in forza di una dichiarazione di possesso del titolo dei 5/6 avvenuta senza tenere in debito conto i limiti sopra indicati. (pagg. 100-105)
- 30) Irregolarità varie in alcune promozioni esaminate a scandaglio, da cui discende la necessità di procedere all'annullamento delle stesse ed al recupero delle somme indebitamente corrisposte (pagg. 106- 110)
- 31) Irregolare promozione al grado superiore in assenza dei titoli previsti; necessità che il personale promosso al grado superiore posseda i titoli previsti per la nomina allo stesso grado. (pagg. 111)
- 32) Necessità che le ragioni per cui nei procedimenti di avanzamento il Vice Presidente sostituisce il Presidente sia chiaramente esplicitata e che la sostituzione stessa avvenga solo quando l'impossibilità del Presidente a sottoscrivere gli atti sia dovuta ad un impedimento giuridico o fisico non di breve durata. (pag. 114)

- 33) Illegittima promozione di alcuni sottufficiali; necessità di annullare dette promozioni per recuperare le somme indebitamente corrisposte. (pagg. 114-118)
- 34) Irregolarità e criticità riguardanti l'apertura dei quadri di avanzamento, (pagg. 119-125):
- a) apertura dei quadri in assenza di una preventiva e definitiva formalizzazione delle vacanze registrate nei ruoli e senza che i quadri precedenti fossero stati chiusi;
 - b) mancata copertura finanziaria dei provvedimenti di apertura dei quadri di avanzamento;
 - c) gestione del personale e degli avanzamenti al di fuori di qualsiasi programmazione e senza alcun piano di contenimento della spesa;
 - d) necessità che i provvedimenti di apertura dei quadri di avanzamento contengano anche il numero di iscritti nei vari gradi ed il numero delle vacanze registrate, nonché il numero dei posti da coprire con le promozioni;
 - e) necessità che l'anzianità prevista per l'avanzamento sia graduata evitando di considerare sempre utile la sola anzianità minima di permanenza nel grado prevista dal R.D. 484/1936.
- 35) Illegittimità delle promozioni degli ufficiali esaminate, in quanto avvenute oltre il termine perentorio fissato dall'art. 81, primo comma, del R.D. 484/1936; necessità che l'Ente agisca in autotutela annullandole e recuperando le somme indebitamente corrisposte. (pagg. 125-129)
- 36) Necessità di annullare l'Ordinanza Commissariale 470/2003, e tutte le conseguenti promozioni del personale di assistenza effettuate in forza di tale Ordinanza con decorrenza 1994 o 1995, in quanto le vacanze nei gradi di Maresciallo si sono verificate con i "quadri di avanzamento" 2000-2001 e non 1994-1995; necessità di attribuire la corretta anzianità assoluta al personale destinatario delle promozioni ex O.C. 470/2003, anche attraverso la rettifica della O.C. 1740, ristabilendo il corretto ordine di anzianità del personale di assistenza. (pagg. 129-137)
- 37) Illegittima indicazione, nei provvedimenti di promozione del personale militare, di una data di decorrenza degli assegni coincidente con la data di anzianità giuridica senza alcuna motivazione, in violazione delle indicazioni del R.D. 484/1936 e delle prescrizioni dei Ministeri vigilanti; necessità che nei provvedimenti di promozione non sia indicata la data di decorrenza assegni e che il trattamento economico derivante dalla promozione al nuovo grado decorra dalla data del provvedimento di promozione; l'eventuale indicazione della decorrenza assegni (da concedersi previa adeguata motivazione) deve avvenire ad opera del Presidente nazionale o del Responsabile ultimo della promozione (per il personale di assistenza la cui promozione non è sanzionata dal Presidente nazionale). (pagg. 137-151)
- 38) Necessità che l'impiego di personale militare della CRI presso altri enti o amministrazioni pubbliche avvenga tramite l'istituto del distacco, con conseguente assunzione da parte della CRI di tutti gli oneri inerenti il trattamento retributivo del suddetto personale. (pagg. 151-152)

- 39) Irregolari situazioni di distacco di unità di personale della CRI. (pagg. 152-153)
- 40) Necessità di procedere al recupero delle somme riconosciute come danno alla CRI dal Tribunale militare di Torino e di mettere in mora i vertici della CRI che non hanno proceduto al tempestivo recupero delle suddette somme. (pagg. 153-157)
- 41) Illegittimità nell'estensione dei provvedimenti di concertazione delle FF.AA. al personale militare della CRI; necessità che i provvedimenti estensivi indichino gli istituti applicabili; vaghezza nelle indicazioni di copertura finanziaria, a volte affidate anche a future variazioni di bilancio o a maggiori entrate. In un caso l'estensione dei provvedimenti di concertazione delle FF.AA. è avvenuta ad opera del direttore generale della CRI e non ad opera del Commissario straordinario, con la conseguente illegittimità del provvedimento per incompetenza. (pagg. 157-164)
- 42) Illegittimità dell'equiparazione dei gradi degli ufficiali delle FF.AA. al personale direttivo della CRI operata con la delibera 31/02 del 16.1.2002; necessità di annullare tale delibera nella parte in cui dispone tale equiparazione. (pagg. 163-164)
- 43) Assenza di copertura finanziaria nell'O.C. 73 del 17.2.2005 che ha esteso al personale militare della CRI il trattamento economico previsto per il personale militare delle FF.AA. dal DPCM 14 maggio 2004, dalla legge 5 novembre 2004 n. 263 e dal DPR 5 novembre 2004 n. 302 con le stesse decorrenze indicate nei provvedimenti citati. (pagg. 166-167)
- 44) Inadeguata motivazione della deroga concessa al Comitato provinciale di Roma per il mancato rimborso al Comitato Centrale degli oneri derivanti dall'impiego del personale militare; necessità che il Direttore Generale della CRI adotti un atto di indirizzo volto a formulare un univoco intendimento. (pagg. 168-172)
- 45) Necessità che i Comitati periferici della CRI siano adeguatamente sensibilizzati sulla necessità di procedere in maniera tempestiva al rimborso degli oneri derivanti dall'impiego di personale militare. (pag. 171-172)
- 46) Illegittimità delle transazioni effettuate tra la CRI ed il personale militare in forza delle OO.CC. 1382/2003, 1383/2003, 1384/2003 e necessità di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte, previa costituzione in mora dei beneficiari e dei vertici della CRI dell'epoca; necessità di annullare l'O.C. 470/2003 presupposto dell'O.C. 1383/2003. (pagg. 172-185)
- 47) Mancata esibizione di alcune transazioni, non presenti agli atti dell'Ispettorato ed assenza di data e dell'autenticazione della firma del militare sugli atti di transazione verificati. (pag. 180)
- 48) Mancata registrazione degli atti di transazione. (pagg. 185-187)

- 49) Illegittimità nell'adozione della determina 365/2007; necessità della sua revoca e sostituzione con altra che tenga conto dei presupposti indicati dai Ministeri vigilanti per la decorrenza assegni; necessità di procedere alla rettifica dei provvedimenti di promozione secondo le indicazioni fornite dal Presidente nazionale della CRI con la nota del 22.3.1999, prot. Is-CRI/3628.99/PG. (pagg. 188-190)
- 50) Mancata applicazione dell'art. 1, comma 213, della legge 266/2005; necessità di procedere al recupero delle somme illegittimamente riconosciute. (pagg. 191-194)
- 51) Irregolare erogazione dell'indennità meccanografica; necessità di procedere al recupero delle somme corrisposte a tale titolo. (pagg. 194-196)
- 52) Illegittima erogazione di buoni pasto per importi superiori al dovuto (per € 2.098.746,18); necessità di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte. (pagg. 196-199)
- 53) L'istituzione di nuovi centri di mobilitazione, avvenuta con O.P. 223/06, non ha tenuto conto della nuova organizzazione delle FF.AA. e, contrariamente a quanto sostenuto, ha comportato rilevanti oneri finanziari dei quali non è stata prevista la copertura. (pagg. 199-203)
- 54) Opportunità di ridurre il numero dei Centri di mobilitazione così da facilitare la formazione di personale specializzato recuperando unità da destinare al I Reparto dell'Ispettorato nazionale. (pagg. 199-204)